



TITOLARE EFFETTIVO

Tavolo tecnico
4 ottobre 2023



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

NORMATIVA

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 marzo 2022, n. 55 (GU 25 maggio 2022, n. 121). – **Regolamento** recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 12 aprile 2023 (GU 20 aprile 2023, n. 93).
– Approvazione delle **specifiche tecniche** del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 16 marzo 2023 GU 28 giugno 2023, n. 149). – Approvazione dei modelli per il rilascio di **certificati** e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 20 aprile 2023 (GU 28 giugno 2023, n. 149). – Approvazione degli **importi** dei diritti di segreteria di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55](#).

DECRETO ??? Operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
Dalla data di pubblicazione del decreto

COME SI ARTICOLA IL REGISTRO TE

SEZIONE AUTONOMA

- ✓ imprese dotate di personalità giuridica: le società a responsabilità limitata (SRLS, Start up, srl unipersonali), le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative
- ✓ persone giuridiche private (PGP): le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (PGP iscritte in Regione, in Prefettura, o nel RUNTS)

SEZIONE SPECIALE

- ✓ trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali
- ✓ istituti giuridici affini (*)

(*) mandato fiduciario

Chi è il Titolare Effettivo?

Una Persona giuridica?

NO, mai

Una Persona fisica?

SI, sempre

Art. 20, c. 1 d.lgs. 231/2007: Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la **persona fisica** o le **persone fisiche** cui, in ultima istanza, è attribuibile la **proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il **relativo controllo**".



Quali sono i criteri per individuare il Titolare Effettivo?

SOCIETA' di CAPITALI

Art. 20 , c.2, 3 e 5, d.lgs. 231/2007

- partecipazione **diretta** => 25% del capitale
- partecipazione **indiretta** => 25% capitale posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

Se non attribuibile la proprietà diretta o indiretta:

- Controllo della maggioranza dei **voti** esercitabili in **ass.** ordinaria
- Controllo **voti** per esercitare influenza dominante in **ass.** ordinaria
- **Vincoli contrattuali** che consentono esercizio influenza dominante

(criteri che possono essere applicati in forma “a scalare” o in “forma cumulativa”)

Residuale:

- Le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza , amministrazione o direzione della società o del cliente

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Art. 20, c. 4 d.lgs 231/2007

- I fondatori, ove in vita
- Beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
- Titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

Titolarità effettiva individuata in via cumulativa



Quali sono i criteri per individuare il Titolare Effettivo?

TRUST

Art. 22, c. 5 (primo periodo) d.lgs. 231/2007

- Costituente/i (settlor)
- fiduciario/i (trustee)
- guardiano/i
- beneficiari o classe di beneficiari
- altre persone fisiche che esercitano il controllo o che esercitano, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust

Titolarità effettiva individuata in via cumulativa

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI (Mandato fiduciario)

• Art. 22, c. 5 (primo periodo)
d.lgs. 231/2007

- Costituente/i
- fiduciario/i
- guardiano/i
- beneficiari o classe di beneficiari
- altre persone fisiche che esercitano il controllo o che esercitano, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nell'istituto giuridico affine

Altri soggetti obbligati?

Il d.lgs 231/2007 non ha identificato altri soggetti, quindi:

- Le società di persone
- le imprese individuali
- Le associazioni non riconosciute

non hanno l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva.



Chi DEVE presentare e firmare la comunicazione?

Società di capitali/cooperative:

L'amministratore

Persone Giuridiche Private:

Il fondatore, i soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione

TRUST/Istituti Giuridici Affini (Mandati fiduciari):

Il fiduciario

I soggetti che **devono** presentare la comunicazione sono individuati dall'art. 3, c. 1 e 2, DM 55/2022



Quali sono le modalità di firma della comunicazione TE?

Può firmare il soggetto incaricato con procura speciale?

NO, mai

Può firmare il professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340

NO, mai

Può firmare il notaio quale pubblico ufficiale?

NO, mai

Può firmare il Titolare Effettivo?

NO, mai

L'intermediario può solo spedire la pratica.

La comunicazione può essere **firmata digitalmente solo ed esclusivamente** dai soggetti individuati dall'art. 3, c. 1 e 2, DM 55/2022.

Quando deve essere presentata la comunicazione TE?

Prima Comunicazione

Per tutti i soggetti (imprese dotate di personalità giuridica, Persone Giuridiche Private, TRUST ed istituti affini) già costituiti alla data di operatività del sistema di comunicazione dei dati (*) (**Primo popolamento**):
entro **60 giorni**

Per le società di capitali e le Persone Giuridiche Private costituite dopo la data di operatività del sistema di comunicazione dei dati (*):
entro **30 giorni** dall'iscrizione nel rispettivo registro (Registro imprese, Registro PGP (Regione Lombardia, Prefettura, Runts))

Per i TRUST e i Mandati fiduciari costituiti dopo la data di operatività del sistema di comunicazione dei dati (*): :
Entro **30 giorni** dalla loro costituzione

L'omessa o la tardiva comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile.

Quando deve essere presentata la comunicazione TE?

Comunicazione Periodica

DM 55/2022, art. 3, c.3

Le imprese dotate di personalità giuridica, le Persone Giuridiche Private, i Trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) devono, entro **30 giorni dal compimento dell'atto che da luogo a variazione**, comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.

Le imprese dotate di personalità giuridica, le Persone Giuridiche Private, i Trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) devono **annualmente** comunicare la conferma dei dati e delle informazioni, **entro 12 mesi** dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione e dall'ultima conferma.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile.

Quando deve essere presentata la comunicazione TE?

Le sanzioni

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini	Importo sanzione	Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 34,33 massimo: € 344,00	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00	€ 206,00

c. 8, art. 3 DM 55/2022

“I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le comunicazioni ivi disciplinate sono perentori”.

Dove presentare la comunicazione TE

Le **imprese dotate di personalità giuridica e le Persone Giuridiche Private** devono presentare la Comunicazione TE al Registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente: dove è ubicata la **sede legale**

I **TRUST** stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana devono presentare la comunicazione TE al Registro imprese della camera di commercio territorialmente competente: dove è ubicata la **sede legale**.

Se il **TRUST** è residente in Italia, ma costituito all'estero, la comunicazione TE deve essere presentata al Registro imprese della Camera di commercio di **ROMA**.

Per **gli istituti giuridici affini (*)** (mandato fiduciario (esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria)) la comunicazione TE deve essere presentata presso la Camera di commercio dove ha sede la società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

Se l'**istituto giuridico** è residente in Italia, ma costituito all'estero, la comunicazione TE deve essere presentata alla Camera di commercio di **ROMA (*)**.

(*) E' previsto l'inoltro di una pratica diversa per ogni mandato fiduciario stipulato dalla società fiduciaria.

Cosa sapere per compilare e trasmettere la comunicazione TE

La comunicazione del Titolare Effettivo deve essere inviata attraverso la Comunicazione Unica compilando il modello base TE accedendo all'ambiente per la compilazione **DIRE** (o software di terze parti).

Il modello TE non può contenere altri adempimenti contestuali al RI.

Il modello TE non può essere inviato ad altri Enti.

Il modello TE non può contenere alcun allegato.

Il modello TE contiene dei **controlli automatici** in fase di spedizione della pratica che se non superati non permettono l'inoltro al Registro imprese competente.

I controlli sono finalizzati alla verifica della *“correttezza, coerenza e completezza di una pratica conformemente ai vincoli tecnico-strutturali previsti nelle specifiche tecniche”* (DM 12/04/2023).

Le istruzioni per la compilazione del modello TE saranno aggiunte alla circolare ministeriale n. 3689/C del 6 maggio 2016 *“Istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità legale verso il Registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA)”*

Cosa sapere per compilare e trasmettere la comunicazione TE

Il controinteressato

Dlgs 231/2007

art. 21, c. 2, lett. f) (imprese e persone giuridiche private) – c. 4, lett. d-bis (trust e istituti giuridici affini)

Limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.

L'accesso è consentito soggetti indicati all'art. 21, c.2 lettere a), b), c), d) ed e).

Controinteressati all'accesso: coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso;



I controlli del Registro imprese

DIRE, ambiente unico di compilazione delle pratiche, effettua i primi controlli automatici in fase di spedizione della pratica, se questi non sono superati, la spedizione non andrà a buon fine (DM 12/04/2023, all. A)

Il **Registro imprese** effettuerà solo ed esclusivamente i controlli previsti dall'art. 11, dpr **581/1995**:

Comma **6**:

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

- a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
- b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
- d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; *(nella Comunicazione della titolarità effettiva non è possibile inserire alcun allegato)*
- e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Comma **11**:

L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.



Home



Nuova Pratica



Lista Pratiche



Impostazioni



Visure e bilanci

Crea nuova pratica

1 IMPOSTA

2 COMPILA

3 COMPLETA E ALLEGA

4 FIRMA E INVIA

Scegli Categoria Pratica



SUGGERIMENTO:

Scopri quali sono le pratiche disponibili in DIRE. [Maggiori informazioni](#)

Iscrizione



Variazione



Bilancio



Trasferimento d'azienda



Titolare effettivo



Cancellazione



Inserisci Soggetto



Scegli Destinazione Pratica



DI
RE

Depositi e Istanze
Registro imprese

DIRES

Home

Nuova Pratica

Lista Pratiche

Impostazioni

Visure e bilanci

SUGGERIMENTO:
Scopri quali sono le pratiche disponibili in DIRE. [Maggiori informazioni](#)

Iscrizione

Variazione

Bilancio

Trasferimento d'azienda

Te
Titolare effettivo

Cancellazione

Inserisci Soggetto

Tina Connato a Istituto

Iscritto al Registro Imprese / REA

PGP non iscritta al Registro Imprese / REA

Trust

Mandato fiduciario

Scegli

Scegli Tipo Pratica



DI
RE

Depositi e Istanze
Registro imprese

Home

Nuova Pratica

Lista Pratiche

Impostazioni

Visure e bilanci

DIRES 



Scegli Tipo Pratica

 È un rinvio? ☐ Sì ☒ No

Modalità compilazione

☒ Ad adempimenti

Titolare effettivo

☐ Prima comunicazione titolarità effettiva 

☐ Variazione titolarità effettiva 

Salva e Prosegui

CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA

È un servizio realizzato da 

CAP. 1 – LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AGLI UFFICI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE: INDICAZIONI GENERALI.

- 1.1. Il titolare effettivo e il registro dei titolari effettivi. I soggetti obbligati a comunicare la titolarità Effettiva
- 1.2. L'individuazione del titolare effettivo
- 1.3. La comunicazione del titolare effettivo
 - 1.3.1. Prima comunicazione
 - 1.3.2. Variazioni successive della titolarità effettiva
 - 1.3.3. Comunicazioni periodiche
 - 1.3.4. Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione.
 - 1.3.5. Ufficio del registro delle imprese competente e diritti di segreteria
 - 1.3.6. Scadenze e sanzioni
 - 1.3.6.1 Primo popolamento del registro
 - 1.3.6.2 Soggetti neocostituiti
 - 1.3.6.3 Variazione della titolarità effettiva
 - 1.3.6.4 Conferma annuale della titolarità effettiva
- 1.4. Il modulo TE
 - 1.4.1. La struttura del modulo
 - 1.4.1.1 Dichiarazione autocertificata ed eventuali allegati
 - 1.4.2 Controlli automatici all'atto della spedizione del modulo TE
 - 1.4.3. Quote di partecipazione o azioni che formano oggetto di vincoli o di diritti reali parziali e comunicazione della titolarità effettiva
- 1.5. L'individuazione del titolare effettivo nelle imprese: alcuni esempi
 - 1.5.1. Esempio 1
 - 1.5.2. Esempio 2
 - 1.5.3. Esempio 3
 - 1.5.4. Esempio 4
- 1.6. L'individuazione del titolare effettivo negli altri soggetti obbligati: esempi

CAP. 2 – SCHEDE DI DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI

2.1. Prima comunicazione della titolarità effettiva

2.1.1. Comunicazione per imprese esistenti

2.1.2. Comunicazione per imprese neocostituite

2.1.3. Comunicazione per persone giuridiche private esistenti

2.1.4. Comunicazione per persone giuridiche private neocostituite

2.1.5. Comunicazione per trust esistenti

2.1.6. Comunicazione per trust neocostituiti

2.1.7. Comunicazione per istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari) esistenti

2.1.8. Comunicazione per istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari) neocostituiti

2.2. Variazione della titolarità effettiva

2.2.1 Comunicazione di variazione per le imprese

2.2.2 Comunicazione di variazione per le persone giuridiche private

2.2.3 Comunicazione di variazione per i trust

2.2.4 Comunicazione di variazione per gli istituti giuridici affini ai trust (mandati fiduciari)

CAP. 3 – STRUMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA DI COMUNICAZIONE DEL TE



IMPRESE CON PERSONALITÀ GIURIDICA CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

TDP	PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DELCAPITALE
TPI	PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DELCAPITALE
TCM	CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA
TCE	CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA
TVC	ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA'
TRA	TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

FND	FONDATORE
BNP	BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA
TRA	TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE



TRUST

CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

CSA	TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
FDA	TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
GUA	TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
DDA	TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
BNA	TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
TFA	TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
CST	COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
FDU	FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
GUR	GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
DDF	SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
BNC	BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
TFC	ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

MANDATI FIDUCIARI CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

CSA	TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
GUA	TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
DDA	TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
BNA	TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
TFA	TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
CST	COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
GUR	GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
DDF	SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
BNC	BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
TFC	ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE



d.lgs. 231/2007, art. 22:

Le informazioni sulla titolarità effettiva sono acquisite a cura degli amministratori (fondatori, soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente) richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione (anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da altra comunicazione o dato a loro disposizione)

Dm 55/2022, art. 3, c. 4

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante **autodichiarazione**, ai sensi degli articoli 46 e 47, dpr 445/2000.

14.632
Pratiche stimate
60 giorni
Primo popolamento



1.067.437
**Pratiche stimate
a livello nazionale**



INIZIATIVE FORMATIVE

*Nell'ambito delle iniziative sulla diffusione di Dire come ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, InfoCamere organizza **tre webinar gratuiti, dedicati all'adempimento della prima comunicazione della titolarità effettiva.***

Date dei tre webinar:

martedì 17 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

lunedì 6 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00

mercoledì 22 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00

I webinar non verranno registrati.

Dal **5 ottobre** nella homepage di SARI

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/va>

sarà inserito un pop up contenente il link per procedere all'iscrizione .



CHI PUO' CONSULTARE IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Le AUTORITA' indicate all'art. 21, c.2 lett. a), b), c), d) e c. 4 lett. a), b), c) dlgs 231/2007 possono accedere alle informazioni contenute sia nella sezione "autonoma" che nella sezione "speciale" con apposita convenzione sottoscritta con Uniocamere e il gestore informatico, Infocamere

I soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela (art. 3, dlgs 231/2007) che hanno richiesto accreditamento.

I DM 16/03/2023, 12/04/2023 e 20/04/2023 hanno preso atto della disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7, c. 1 DM55/2022, in seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22/11/2022 n. c37/20 e C-601/20. Art. 7 dm 55/2022

